

Via libera alla ricongiunzione Gestione Separata-Casse professionali. L'Inps si adegua all'orientamento giurisprudenziale consolidato

Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, l'Inps chiarisce l'applicazione della ricongiunzione tra la Gestione Separata (art. 2, comma 26, L. 335/1995) e le Casse professionali private (D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996), recependo l'orientamento giurisprudenziale consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo.

Il quadro giurisprudenziale recepito

La circolare si colloca nel solco della Cassazione, Sez. lavoro, sent. n. 26039/2019, che ha riconosciuto il diritto del libero professionista iscritto a Cassa (nel caso deciso, CNPADC) a ricongiungere presso la Cassa professionale i contributi versati nella Gestione Separata INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. 45/1990 (ricongiunzione "in uscita" dalla Gestione Separata verso la Cassa).

Si ricorda che la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza del 15/10/2019, n. 26039, ha riconosciuto il diritto di un libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la Cassa professionale dei contributi versati alla Gestione separata dell'Inps.

Pensioni, semplificato il ricongiungimento dei contributi dalle diverse gestioni separate

Da oggi è più semplice effettuare la ricongiunzione dei contributi di differenti gestioni separate per costruire la propria pensione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che è possibile ricongiungere i contributi:

- verso la Gestione separata INPS da altre gestioni previdenziali;
- dalla Gestione separata INPS verso altre gestioni, comprese le Casse professionali.

Quindi è possibile ricongiungere i contributi anche quando è coinvolta la Gestione separata dell'INPS. In concreto, i periodi contributivi possono essere trasferiti sia verso la Gestione separata da altre gestioni previdenziali, sia dalla Gestione separata verso altre gestioni, comprese le Casse professionali, nel rispetto delle norme che disciplinano ciascun ente.

In passato questa possibilità era stata esclusa perché la Gestione separata è nata fin dall'inizio interamente con il sistema contributivo, mentre altre gestioni erano ancora in una fase di transizione dal sistema retributivo al contributivo.

Con il progressivo completamento di questa transizione, non vi

è più motivo di tenere la Gestione separata “isolata” dalle altre forme di ricongiunzione.

Per il libero professionista questo significa poter valorizzare meglio tutta la propria storia contributiva.

Chi ad esempio ha versato contributi sia alla propria Cassa professionale sia alla Gestione separata INPS può chiedere, nei limiti e secondo le regole previste, che tali periodi vengano riuniti, evitando che restino frammentati e poco utili ai fini della pensione.

La ricongiunzione si aggiunge così alle opzioni a disposizione del professionista a fianco della totalizzazione e del cumulo. (Così, comunicato stampa MinLavoro del 21 novembre 2025)

Cassa forense: via libera alla definizione agevolata delle debiti previdenziali a ruolo

Si comunica che i Ministeri Vigilanti, con nota del 30 marzo 2023, hanno approvato la delibera del Comitato dei Delegati adottata in data 27 gennaio 2023, con la quale Cassa Forense ha deciso di applicare le disposizioni previste nella legge di bilancio per il 2023 (art. 1, commi 231 e ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197) che prevedono la possibilità di estinguere i debiti previdenziali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando soltanto le somme dovute a titolo di contributi e di sanzioni amministrative, senza l'aggravio delle somme riferite a

interessi e sanzioni civili.

Gestione Separata Inps Committenti: inviate le comunicazione di anomalia per gli anni dal 2010 al 2020

L'INPS, con il messaggio 23 dicembre 2021, n. 4637, comunica di aver concluso le operazioni di elaborazione e invio delle situazioni debitorie delle aziende committenti pubbliche e private che hanno denunciato tramite il flusso Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione Separata, per il periodo di competenza 2020 e anni precedenti per i quali non siano ancora decorsi i termini prescrizionali.

La comunicazione della situazione debitoria, inviata tramite PEC e visualizzabile anche nel Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata, ha valore di atto interruttivo della prescrizione e comprende l'omesso pagamento della contribuzione dovuta ed eventuali sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento.

Dottori Commercialisti.

Esonero parziale contributi 2021

La Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti nel proprio sito <https://www.cnpadc.it/> ha comunicato:

“che fino al 31 ottobre 2021 è possibile presentare domanda di esonero parziale dal versamento dei contributi soggettivi per l'anno 2021 utilizzando esclusivamente il servizio online DEC attivo nei servizi online dell'area riservata. Non saranno ammesse domande presentate con modalità differente.

Prima di presentare la domanda di esonero, ti invitiamo a leggere tutte le relative informazioni cliccando qui”.

Esonero parziale dei contributi 2021. Domande solo online entro il 31 ottobre 2021 alla Cassa dei Ragionieri

Esonero parziale dei contributi 2021. Domande solo online entro il 31 ottobre 2021 alla Cassa dei Ragionieri

Domande solo online entro il 31 ottobre 2021. La Cassa sta predisponendo la procedura che verrà attivata nell'area riservata del sito.

Il 27 luglio 2021 è stato pubblicato il decreto

interministeriale attuativo delle disposizioni dell'articolo 1, comma 20 della Legge 178/2020 che disciplina l'esonero parziale dei contributi previdenziali dei professionisti per il 2021.

La procedura per l'invio delle istanze verrà resa operativa nell'area riservata del sito nei prossimi giorni. La Cassa ne darà immediata notizia sul sito oltre a inviare una e-mail a tutti gli iscritti.

Si ricorda in ogni caso che il termine per presentare le domande è il 31 ottobre 2021 e verranno ammessi al beneficio tutti i richiedenti, se in possesso dei requisiti.

Non saranno tenute in considerazione domande pervenute tramite e-mail, in forma cartacea o in qualsiasi altra modalità al di fuori della procedura online.

Così, avviso pubblicato nel sito del CNPR – <http://www.cassaragionieri.it>

Esonero parziale contributi 2021. Prime istruzioni dalla Cassa Dottori Commercialisti

E' in corso di predisposizione il servizio online "DEC" per inoltrare domanda di esonero parziale dal pagamento dei contributi che deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 ottobre 2021. Il servizio online "DEC" sarà messo a disposizione in tempo utile per godere dell'esonero in vista delle prossime scadenze (a partire dalla prima rata dei contributi minimi 2021 del 30.9 p.v.). Non

saranno ammesse domande presentate con modalità differente.

Quantificato l'ammontare complessivo delle agevolazioni, con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia, saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli enti dovranno attenersi per riconoscere l'agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto.

Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti. Prorogato al 30 settembre il termine per le domande

Come condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione dei tempi di definizione e pubblicazione del decreto interministeriale del 17 maggio 2021, è stato prorogato al 30 settembre 2021 il termine per la presentazione delle domande di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

L'esonero spetta ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento

rispetto a quelli dell'anno 2020.

Le modalità per la presentazione delle domande saranno indicate in una circolare di prossima pubblicazione

Decreto Sostegni-bis. Ai fini dell'esonero contributivo per partite IVA e professionisti la regolarità verificata d'ufficio dagli enti dal 1° novembre 2021

L'articolo 47-bis, del D.L. n.73/2021 (cd. "Sostegni-bis") approvato dalla Camera dei Deputati e all'esame del Senato, prevede che, al fine della fruizione dell'esonero contributivo riconosciuto dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 20-22-bis, L. 178/2020) in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti aventi determinati requisiti, dispone che la regolarità contributiva di tali lavoratori è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

Cnpadc. Proroga 30 settembre 2021 della prima rata dei contributi minimi 2021

La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti ha disposto la proroga al 30 settembre 2021 della prima rata dei contributi minimi 2021 (già prorogati dal 31/05/2021 al 30/06/2021) al fine di tenere conto dei criteri e delle modalità attuative dell'art. 1 comma 20 della L. 178/2020 in corso di emanazione con appositi Decreti Ministeriali.

Dottori commercialisti. Approvato il bando 2021 per contributi assistenziali a favore dei neo-iscritti

Nell'ambito delle misure di welfare strategico, il Consiglio di amministrazione della Cassa previdenziale di categoria (Cdc) ha approvato anche per il 2021 il rinnovo del bando di concorso per sostenere i neo-iscritti nell'avvio della propria attività.

Il bando prevede lo stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro per contribuire all'acquisto o leasing di beni strumentali legati all'avvio dell'attività professionale (hardware ad

eccezione degli smartphone, licenze software e mobili da ufficio) o per supportare la costituzione di aggregazioni che quest'anno, oltre agli studi associati e alle società tra professionisti (STP), comprende anche le reti tra professionisti (RTP) con contratto registrato.

Emergenza Covid-19: misure e operatività della Cassa Dottori Commercialisti a sostegno degli iscritti

“In considerazione dell'emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese, vogliamo assicurare che la Cassa Dottori Commercialisti si attiverà in favore degli iscritti in oggettiva difficoltà, assumendo tutte le decisioni necessarie e i provvedimenti utili a garantire serenità per coloro che si trovino o dovessero trovarsi in stato di bisogno.

*A questo proposito, è stata già stabilita la **sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020**, fatta salva la facoltà di quanti vogliano comunque provvedere.*

In queste circostanze abbiamo ritenuto necessario mantenere la lucidità di indirizzo senza farci travolgere dalla evoluzione repentina degli accadimenti, garantendo, in primis, la funzionalità dell'ente, senza la quale, qualunque sforzo o ipotesi di intervento sarebbe vano; per tale motivo, abbiamo concentrato in questi giorni la

nostra attenzione sulla riorganizzazione della struttura della Cassa, in modo da garantire l'operatività anche in una situazione di emergenza, quale quella che stiamo vivendo.

In osservanza delle richieste da parte del Governo e delle Autorità sanitarie di mantenere comportamenti improntati alla massima responsabilità e cautela nei riguardi della popolazione nel suo complesso, è stato inoltre attivato un piano di emergenza che prevede il ricorso a forme di smart working in grado di garantire, seppure con tempi meno rapidi e per quanto tecnicamente possibile, l'operatività e i servizi essenziali a favore degli associati.

I colleghi che avessero necessità di contattare l'Ente per ragioni di urgenza, potranno farlo, dal 9 marzo fino a nuova comunicazione, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

Canali dedicati agli iscritti:

- [servizio online PAT](#) (Prenotazione Assistenza Telefonica), disponibile all'interno dell'area riservata del sito (sezione "Consulenza");
- pec: servizio.supporto@pec.cnpadc.it;

Canali dedicati ai non iscritti:

- mail: supporto@cnpadc.it (limitatamente per coloro che non hanno le credenziali per accedere all'area riservata o che non sono in possesso di una PEC)

La Cassa, nei tempi tecnici necessari, procederà a ricontattare telefonicamente chi ne ha fatto richiesta.

In questo caso comparirà "numero privato". Si prega quindi di rispondere alla chiamata.

Purtroppo, allo stato attuale, dobbiamo confermare la sospensione temporanea del servizio di ricezione al

pubblico in sede.

In considerazione dell'operatività ridotta degli uffici e al fine di contenere i disagi nell'erogazione dei servizi agli associati e ai loro familiari, abbiamo inoltre sospeso, dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, i termini per l'adozione della decisione finale dei procedimenti amministrativi.

Sono altresì sospesi, dal 22 febbraio al 30 aprile, i termini di cui all'art. 57 e ss del Regolamento Unitario in materia di ricorsi amministrativi e il relativo avvio è differito alla fine del predetto periodo fatte salve ulteriori proroghe." (Così, nota pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti: <https://www.cnpadc.it/>)

EnpacL. Al 30 settembre dichiarazione e relativi versamenti

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENPACL, nella riunione del 25 luglio 2019, ha stabilito che l'invio della dichiarazione obbligatoria del volume d'affari IVA e del reddito professionale prodotti nell'anno 2018, nonché il versamento dei contributi in scadenza il 16 settembre 2019, possono avvenire, senza l'applicazione di alcuna sanzione e interesse, entro il 30 settembre 2019.

Commercialisti e consulenti lavoro. Stipulata con l'INPS la convenzione per le pensioni in regime di cumulo

La Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti e l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro comunicano l'avvenuta stipula con l'INPS della convenzione per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione (decreto legislativo n. 42/2006) e di cumulo dei periodi assicurativi (legge n. 228/2012).

Cumulo Inps-Casse professionali. Cassa Forense e Cassa dei Ragionieri hanno sottoscritto le convenzioni

Sono operativi gli accordi con Enpam (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e Odontoiatri), Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), Enpapi (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica), Enpaf (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti), Enpav (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei

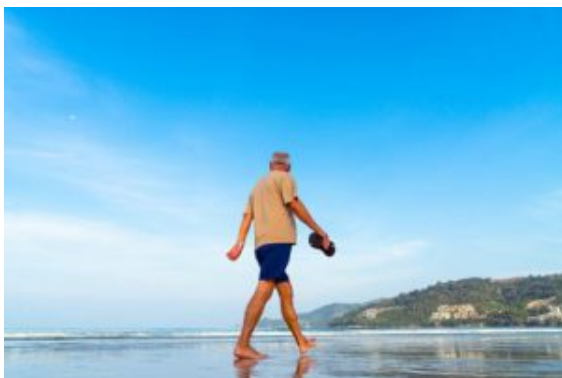
Veterinari), Enpap (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi), Eppi (Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati), Cipag (Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri), Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani), Cassa Forense e Cnpr (Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali).

Professionisti: obbligo contributivo Inps e trasferimento dei contributi erroneamente versati ad ente diverso

Con [circolare n. 45 del 9 marzo 2018](#), l'Inps puntualizza la propria posizione in merito alla individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli enti che in forza di disposizioni normative svolgono funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo ed al finanziamento pubblico, tra cui quelli disciplinati dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996. Nello stesso [documento](#) individuate, inoltre, **le disposizioni normative in merito agli obblighi contributivi dei professionisti che svolgono attività libero professionale** e fornite le indicazioni in merito alle istanze di trasferimento della contribuzione indebitamente versata.

[Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 45 del 9 marzo 2018](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributo dovuto alla gestione separata lavoratori autonomi – Obbligo contributivo – Contribuzione indebitamente versata alla Gestione separata – Nozione di ente previdenziale - Applicazione articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Trasferimento della contribuzione indebitamente versata – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – [Art. 18, commi 11 e 12, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214](#)

**Pensioni professionisti:
diffuse le istruzioni
operative INPS per il cumulo
dei periodi assicurativi non
coincidenti**



Operativo il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti

Con la [circolare n. 140 del 12 ottobre 2017](#) l'INPS diffonde le attese istruzioni riguardo **al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione presso gli Enti di previdenza privati.**

Il documento interpretativo viene pubblicato dopo un lungo confronto – che ha coinvolto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Casse professionali e l'Istituto – volto a dare una concreta operatività alla disciplina prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

L'odierno indirizzo ha ricevuto il [nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 9 ottobre 2017](#) e affronta i singoli trattamenti pensionistici che possono essere conseguiti in regime di cumulo (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensione ai superstiti), esponendo requisiti, criteri e modalità necessari per l'erogazione della pensione nel caso in cui si ricorra al cumulo dei periodo assicurativi anche con gli Enti privati.

Con riferimento alla pensione di vecchiaia in cumulo, ai fini di garantire il principio di autonomia, anche regolamentare, riconosciuto agli Enti previdenziali privati, si precisa che:

- nei casi in cui i regolamenti delle Casse private prevedano requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo **diversi e più elevati** rispetto a quelli di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011, **i periodi contributivi non coincidenti presso gli Enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione;**

- ciascun Ente procederà alla liquidazione **della propria quota di pensione solo al momento dell'effettiva maturazione di tutti i requisiti previsti dal proprio ordinamento;**
- sebbene l'erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, **possa avvenire in diverse tranche**, la pensione in regime di cumulo costituisce un'unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l'integrazione al trattamento minimo, la c.d. quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.

Infine si precisa che il **pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall'INPS, ma è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con gli Enti interessati**. Questa fase è già stata avviata dall'Istituto in collaborazione con le Casse professionali.

Per saperne di più:

[Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 140 del 12 ottobre 2017](#) con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti – Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Vedi anche,

[I primi chiarimenti alle novità apportate dalla legge 232/2016](#)

[al cumulo dei contributi](#)

[Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 60 del 16 marzo 2017](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ed alla ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio.

**Pensioni professionisti:
cumulo gratuito, dal
Ministero del Lavoro nulla
osta alla circolare INPS**



Ok del ministero del Lavoro
alla circolare Inps che
disciplina il cumulo
gratuito dei contributi
versati alle casse
previdenziali dei
professionisti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alla Direzione Generale dell'INPS il nulla osta allo schema di circolare concernente il cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti, ovvero dei contributi previdenziali versati alle casse di previdenza dei professionisti.